

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI E LUOGO FUNZIONALMENTE COLLEGATO A QUELLO DI PRODUZIONE

Corte di Cassazione penale, sez. III, 30 gennaio 2018, n. 4181.

Pres. Ramacci, Rel. Galterio

Rifiuti - Deposito temporaneo - Sussistenza delle condizioni - Luogo di produzione - Collegamento funzionale - mancato riconoscimento - Contiguità - Destinazione urbanistica

Il deposito temporaneo di rifiuti può essere realizzato nel luogo di produzione ovvero in un luogo a esso funzionalmente collegato. In questo secondo caso, è richiesta non soltanto la contiguità dell'area utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e l'assenza di una sua autonoma e diversa utilizzazione.

Grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria, l'onere di provare la sussistenza delle condizioni, tutte concorrenti, fissate dall'art. 183 comma 1, lettera *bb*), D.Lgs. n. 152/2006 per aversi un deposito cosiddetto controllato o temporaneo lecito.

NOTA *Nel procedimento oggetto di giudizio all'imputato era contestato il delitto di deposito incontrollato di rifiuti (sanzionato dalla legge n. 210/2008, trattandosi di territorio in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti) costituiti da materiali di tipo edilizio provenienti da demolizioni svolte nel centro storico di un comune. Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha, innanzitutto, ricordato che in tema di deposito temporaneo l'onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 183, comma 1, lettera *bb*), D.Lgs. n. 152/2006 grava sul produttore dei rifiuti «in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria». Il deposito di rifiuti può, infatti, dirsi controllato e quindi legittimo nella misura in cui siano rispettate tutte le «indefettibili condizioni, tutte concorrenti», previste dalla norma, «con la conseguenza che in difetto anche di uno di essi il deposito non può ritenersi temporaneo». Nel caso di specie, i rifiuti erano di diversa composizione e natura ed erano stati collocati «direttamente sul terreno senza alcuna cautela, esposti agli agenti atmosferici». La Cassazione ha, quindi, affrontato il tema del luogo di deposito, ricordando che lo stesso «è stato ritenuto non solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione». A detta della Corte, nel caso esaminato, l'area adoperata dagli imputati (al di fuori del centro storico) difettava del vincolo di asservimento funzionale al cantiere nel quale i rifiuti venivano prodotti; integra, infatti, collegamento funzionale «non soltanto dal punto di vista spaziale la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma altresì la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata». Nel caso di specie, gravava sugli imputati l'onere di attivarsi presso i competenti uffici comunali e di acquisire le autorizzazioni necessarie al fine dell'utilizzo dell'area adibita a deposito dei rifiuti provenienti dal cantiere edile, non potendo mai fungere da scriminante la buona fede da questi invocata.*